



Il Ministro della cultura

Riparto per l'anno 2021 delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura e assegnazione del contributo per il 2021 per il sostegno al settore dei treni storici previsto dall'articolo 42, comma 9-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante *«Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»*;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO l'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come da ultimo modificato dall'articolo 80, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2020, che prevede che *“Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 500.000 euro per l'anno 2019, di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO l'articolo 42, comma 9-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e come da ultimo modificato dall'articolo 31, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede che *“Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni*



Il Ministro della cultura

storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane è concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021”;

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo 1952, pg.1, afferente il Centro di responsabilità amministrativa n. 15 “Direzione Generale Bilancio”, anno finanziario 2021, pari a euro 6 milioni;

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo 1952, pg.2, afferente il Centro di responsabilità amministrativa n. 15 “Direzione Generale Bilancio”, anno finanziario 2021, pari a euro 5 milioni;

VISTA la nota del Segretario generale, prot. n. 16776 del 23 settembre 2021, che, nell'individuare per l'anno 2021 i soggetti beneficiari e i criteri di riparto delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura, ha ritenuto opportuno assicurare la continuità dei medesimi enti già finanziati negli anni passati e, in considerazione della grave situazione economica che ha coinvolto le istituzioni culturali a causa del Covid-19, ha proposto di assegnare contributi straordinari a ulteriori soggetti per far fronte agli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria, tenuto conto dei mancati introiti e dei maggiori costi dovuti a tale emergenza;

DECRETA:

Articolo 1

(Riparto delle risorse per l'anno 2021)

1. Le risorse destinate ad assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un ammontare di 6 milioni di euro per l'anno 2021, sono così assegnate:

- a) una quota pari a 1.000.000,00 euro per l'anno 2021 è ripartita come segue:
 - 1. una quota pari a 250.000,00 euro per la Fondazione FS italiane;
 - 2. una quota pari a 200.000,00 euro per la Fondazione Biblioteca di archeologia e storia dell'arte;
 - 3. una quota pari a 200.000,00 euro per il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude;
 - 4. una quota pari a 100.000,00 euro per la Fondazione Museo Richard Ginori;
 - 5. una quota pari a 200.000,00 euro per la Fondazione Aquileia;
 - 6. una quota pari a 50.000,00 euro per il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza;



Il Ministro della cultura

b) una quota pari a 5.000.000,00 euro per l'anno 2021, tenuto conto degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria, in termini di mancati introiti e maggiori costi sostenuti, è ripartita come segue:

1. una quota pari a 1.000.000,00 euro per la Fondazione MAXXI - realizzazione centro arte e creatività L'Aquila;
2. una quota pari a 1.000.000,00 euro per la Fondazione MAXXI;
3. una quota pari a 1.000.000,00 euro per la Fondazione Museo delle Antichità Egizie;
4. una quota pari a 1.000.000,00 euro per la Fondazione MEIS - Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah;
5. una quota pari a 500.000,00 euro per la Fondazione La Triennale di Milano;
6. una quota pari a 500.000,00 euro per la Quadriennale d'arte di Roma.

Articolo 2

(Sostegno al settore dei treni storici)

1. In attuazione dell'articolo 42, comma 9-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e come da ultimo modificato dall'articolo 31, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, alla Fondazione FS Italiane è assegnato un contributo di € 5.000.000,00 per l'anno 2021.

Articolo 3

(Utilizzo delle risorse)

1. I soggetti destinatari delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto presentano alla Direzione generale vigilante e alla Direzione generale Bilancio, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di attribuzione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 8 ottobre 2021

IL MINISTRO